

CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

Per: **Martino Ines**, nata Salerno il 2.6.77, residente in Buccino (SA) alla via Cornito, cf MRTNSI77H42H703H, rapp.ta e difesa per procura allegata al presente atto congiuntamente e disgiuntamente dall' avv. Pasquale Freda (cf FRDPQL85D20G230O) e dall'avv. Antonio Cammarota, del foro di Salerno (cf CMMNTN68M29H703O), tutti elett.te dom.ti presso lo studio di quest'ultimo in Salerno alla via L. Petrone 77/A, dove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax 089794571 o pec avvocatocammarota@pec.giuffre.it,

Contro: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., et Ufficio scolastico regionale Lombardia, in persona del Direttore Generale U.S.P. di Como, in persona del Direttore p.t., avvocatura dello stato funzionario Rosa Siporso;

Nonché :

- Ufficio scolastico regionale Basilicata, in persona del Direttore Generale, contumace;
- Ufficio scolastico regionale Campania, in persona del Direttore Generale contumace;
- U.S.P. di Potenza, in persona del Direttore p.t., contumace;
- U.S.P. di Salerno, in persona del Direttore p.t., contumace;
- tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di mobilità relative ai trasferimenti per l'a.s. 2016/2017 del convenuto Ministero, quali controinteressati, contumaci.

PER L'INTEGRALE RIFORMA

della **sentenza n. 273 pubblicata il 31.10.18**, emessa nel giudizio iscritto al n. rg 269/18 del Tribunale del Lavoro di Como, dott. Giovanni Luca Ortone, non notificata.

fatto

Con ricorso ex artt. e 414 c.p.c., depositato telematicamente il 19.3.18, rg 269/18 Tribunale di Como (Sezione Lavoro), l'odierna appellante, lamentò l'illegittimità della sua assegnazione, ai sensi del piano straordinario di mobilità disciplinato con l'Ordinanza Ministeriale dell'8 aprile 2016, e del pedissequo CCNI di pari data, **per**



l'a.s. 2016/2017 presso l'Ambito Territoriale COMO LOM0000011 con assegnazione presso l'istituto IC Figino Serenza per il futuro triennio.

In particolare, fu evidenziato che non fu possibile verificare la correttezza del procedimento seguito dal MIUR, posto che, com'è noto, il Ministero tenne segreto l'algoritmo, in base al quale furono concretamente individuate ed assegnate le sedi nella fase della mobilità e omise di adottare le graduatorie per singole preferenze e punteggi, in smaccata violazione dalle disposizioni di legge, ampiamente, disattesi i criteri della vicinanza, del merito e della priorità fra le diverse fasi.

L'assegnazione alla sede di Como fu effettuata, dunque, in modo del tutto causale e in violazione del criterio delle preferenze e della meritocrazia che deve, necessariamente, presiedere ad ogni procedura afferente i dipendenti pubblici, ivi compresa quella della mobilità territoriale, per cui l'appellante chiese:

a. Preliminarmente, sospendere inaudita altera parte, l'efficacia del trasferimento della ricorrente Martino Ines nella sede dell'ambito LOM0000011 della provincia di Como, per i motivi su esposti;

b. In subordine, ove non si sia provveduto *inaudita altera parte*, instaurato il contraddittorio, sospendere comunque l'efficacia del trasferimento impugnato, e di conseguenza assegnare la ricorrente all'Ambito territoriale Basilicata 0002, in subordine Basilicata 0001, o comunque, in una delle sedi indicate tra le preferenze nell'istanza presentata dalla stessa ricorrente e quindi in primis Campania 0027, nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria e del suo punteggio pari a 23.

* * * * *

Il Ministero con memoria del 29.6.18 ribadì la legittimità della procedura adottata "che si basa sulla graduatoria e non sul punteggio" ed eccependo per la sola regione Basilicata che "la Martino ha partecipato alla mobilità esprimendo delle preferenze solo per gli ambiti territoriali della Campanai e non anche per quelli della Basilicata".

Pertanto, in ossequio all'ordinanza giudiziale del 10.7.18 fu ulteriormente chiarito che:



Per l'anno 2016/2017, seconda fase, punti B, C E D, ufficio scolastico provinciale Salerno, **ambito Campania**, furono preferite alla ricorrente i seguenti docenti:

- 1) Lorè Filomena Assunta, punti 12, tipo posto comune;
- 2) Manzo Roberta, punti 15, tipo posto comune;
- 3) Troia Marilena, punti 15, tipo posto comune.

Per l' **ambito Basilicata** invece:

- 1) Nepi Mariangela, punti 12, tipo posto comune;
- 2) Parrillo Letizia, punti 11, tipo posto comune;
- 3) Femminella Antonella, punti 12, tipo posto comune.

Ed ancora, in note 19.10.18, si precisò ulteriormente che l'**art. 6 del CCNL** al comma 1 disciplina le "fase dei trasferimenti e dei passaggi", e per la fase C), ossia quella della ricorrente, prevede che "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nella istanza ovvero determinata o completata di ufficio. A seguito della preferenza i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo la preferenza".

Il comma 2 dell'art 6 prevede che "le operazioni di cui alla fase del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avendone secondo l'ordine definito dall'allegato I". L'allegato I per la fase C) prevede **l'ordine delle precedenze** secondo i vari titoli.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNL. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità di servizio.

Secondo quanto stabiliva il CCNL, ogni docente doveva indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito sarebbe avvenuta secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM: "...in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente



espresse la mobilità **avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso...**l'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile **a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla tabella di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste nell'apposita Om"** (comma 3 dell'art. 2 del CCNL.)

* * * * *

Il Tribunale di Como con sentenza n. 273/18 rigettò la domanda, compensando le spese.

La sentenza merita le più ampie censure ed andrà riformata in quanto illegittima, erronea ed ingiusta in base ai seguenti

MOTIVI DI GRAVAME

in punto di diritto

-Violazione e falsa applicazione della legge 107/15, del CCNL 8.4.16 e del D.M. 241/16; Validità della tabella di prossimità tra le provincie Italiane.

Per Il Tribunale, "l'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio" per cui la Martino "non può dolersi che altri docenti, siano stati assegnati a detti ambiti, pur con un punteggio inferiore al suo, perché il criterio di selezione è proprio quello dell'ordine di preferenza espresso nella domanda per un determinato ambito"; anzi, "è del **tutto logico** che a partire dalle provincie limitrofe, delle regioni circostanti, sia stata scavalcata dai docenti che invece le avevano scelte...per cui ha trovato **un posto disponibile solo in una regione come la Lombardia**, dove il numero degli insegnati interessati a prestare servizio è, notoriamente, assai inferiore al numero dei posti disponibili, a differenza di quanto avviene nelle regioni meridionali del centro e sud Italia. Per tale ragione, soprattutto in quelle meridionali, non è stato possibile assegnare alcun ambito agli insegnati che, pur avendolo indicato tra le proprie preferenze, hanno partecipato alla fase C della mobilità nazionale, perché tutti i posti disponibili sono stati assegnati a quelli che hanno potuto presentare domanda per le precedenti fasi A e B"; ne vale "il rilievo di Martino sul fatto che l'ambito assegnatole non sarebbe più Quello più vicino alla propria residenza, seconda la Tabella di prossimità tra le Provincie italiane allegata alla



Om n.241/16, oltre a costituire un motivo nuovo, e quindi inammissibile, non risulta neppure adeguatamente dimostrato”.

Secondo quanto stabiliva il CCNL, ogni docente doveva indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito sarebbe avvenuta secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM: “...in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità **avverrà d’ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso**...l’assegnazione d’ufficio avverrà nel primo ambito disponibile **a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla tabella di viciniorietà degli ambiti e delle province previste nell’apposita Om**” (comma 3 dell’art. 2 del CCNL.)

Per il Tribunale, il riferimento alla tabella di prossimità è “motivo nuovo” e quindi inammissibile.

Invece, il CCNL invocato e che riferisce della tabella di prossimità fra le province italiana fu allegato al ricorso introduttivo e riferito in domanda: “**i docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM.** Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.” -pagg 8 e 9, ricorso-.

Infatti, è il CCNL a stabilire che qualora i docenti non avessero indicato tutte le province, la domanda sarebbe stata compilata automaticamente a partire dalla provincia più vicina al primo ambito indicato.

La Martino, nella domanda di mobilità con provincia di titolarità Potenza, indicò sei preferenze in Campania, secondo la normativa e la tabella di prossimità, la prima provincia di assegnazione, ove non disponibile la sede nelle preferenze indicate, sarebbe dovuta essere Potenza, a seguire Campobasso, Isernia, Foggia e così via.



Per cui, **non fu mai rinuncia** della ricorrente alla regione Basilicata ma esattamente il contrario, perché ex lege la regione le competeva di diritto secondo le regole dello scorrimento.

Nondimeno, il Miur non ha offrì alcun elemento per comprendere perché la Martino, residente a Buccino (SA), sia stata assegnata **a Como**, né in base a quali elementi negli ambiti territoriali a lei spettanti per legge e per punteggio siano stati assegnati docenti con punteggio inferiore, mentre come emerge dal CCNL, nell'ambito di ogni fase occorre aver riguardo ai criteri di precedenza ex art. 13.

Sul punto il Tribunale riferì con un laconico "è logico".

Invece **l'onere della prova non può che gravare sul Miur**, il quale ha la disponibilità dei dati, **ma che nulla eccepi per la regione Campania** e per la Basilicata, sol riferendo di una precedenza delle docenti Parrillo (11 punti) e Rigillo (punti 17), epperò producendo la domanda della sola Rigillo.

2) Nullità del CCNI del 8.4.16 per violazione dell'art.1, comma 108, della legge 107/15, degli art. 3 e 97 della Costituzione. Omessa pronuncia sull'inesistenza di singole graduatorie.

Per il Tribunale "per quanto riguarda i docenti trasferiti in Campania, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente è sufficiente osservare che, si tratta di dicenti che hanno potuto scegliere la sede dell'ambito provinciale, avendo preso parte alla precedente fase B, a cui non poteva partecipare la ricorrente la cui domanda infatti era diretta all'assegnazione di un ambito nazionale, oggetto della successiva fase C), dove sono stati ripartiti tutti i posti residui ancora vacanti.

Non può adombrarsi **ipotesi di privilegio per i vincitori di concorso**, perché eccezione non ci fu, né fu prova, anche da coloro i quali, raggiunti dalla notifica e quindi parti processuali, rimasero contumaci.

Invero, l'art.6, comma 1, del citato CCNI distingueva quattro fasi della mobilità (A, B, C e D) e l'allegato 1 prevedeva un rigoroso ordine di successione delle fasi, secondo cui solo all'esaurimento di ciascuna fase era prevista la possibilità di assegnare i posti



residuati e rimasti vacanti, tanto fu provato dai bollettini dei trasferimenti, ritualmente prodotti in uno al medesimo ricorso.

In via gradatamente subordinata, rispetto alle richieste sopra formulate, si eccepisce un'ulteriore doglianza di nullità del CCNI dell'8.4.2016 per aver inserito un'incomprensibile, quanto illegittima ed arbitraria, disparità di trattamento tra i docenti abilitati per aver superato procedure concorsuali negli anni precedenti il 2012 e inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e i docenti che hanno superato il concorso nel 2012, inseriti nelle graduatorie di merito (GM). Questi ultimi, infatti, nell'assegnazione della sede hanno usufruito di un illegittimo ed ingiustificato trattamento di favore in danno ai primi, per aver goduto della preventiva riserva di posti nella provincia di assegnazione e per aver partecipato ad una precedente fase di mobilità (B). Ciò, in violazione dei precetti costituzionali ex artt.3 e 97 della Costituzione oltre che della legge n.107 del 2015 che non prevede nulla che possa giustificare la sopra dell'articolo unico della legge n.107 del 2015, al comma 96, con riguardo alla fase dell'assunzione nell'individuare i destinatari delle proposte di assunzione a tempo indeterminato ha distinto:

“a) i soggetti iscritti a pieno titolo,nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012,;”, le c.d. graduatorie di merito (GM);

“b) i soggetti iscritti a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente “ (GAE).

Il legislatore, quindi, ha ritenuto di garantire il buon andamento dell'Amministrazione favorendo l'inserimento nel nuovo assetto della scuola, oltre che dei docenti che hanno superato la più recente procedura concorsuale del 2012 e inseriti nelle graduatorie di merito, anche dei docenti, che per aver superato una procedura di natura concorsuale, erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.



La riferita distinzione tra i docenti fondata sulla graduatoria di provenienza, rilevante nella fase dell'assunzione, non è più richiamata dal legislatore nella fase della mobilità. Quanto ai destinatari della mobilità straordinaria, infatti, il citato art. 1 al comma 108, opera un'unica – per quanto discutibile - distinzione tra assunti fino all'anno scolastico 2014/15 e assunti nell'anno scolastico 2015/2016. In base a questa distinzione:

-*“docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”*, partecipano alla mobilità territoriale e professionale - anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art.399, comma, del D.lgs n.217 del 1994 - per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, potendo accedere, in via preferenziale, anche a tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati nell'anno scolastico 2015/2016.

-*“docenti provenienti dalle GAE [“di cui al comma 96, lettera b)”]* assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali.

A conferma, si riporta la norma in esame, nella parte in cui il legislatore riferendosi agli assunti nel 2015 dispone: *“..... Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.”* (art.1, comma 108, L.n.107 del 2015).

Una lettura costituzionalmente orientata della norma riportata, induce a ritenere che TUTTI i docenti assunti *a seguito del piano straordinario di assunzioni* del 2015 partecipano alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali. Anche a voler considerare quali destinatari della mobilità straordinaria i docenti assunti fino al 2014/15 e quelli provenienti da GAE, quanto emerso dalla contrattazione integrativa a disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione delle sedi non ha un minimo collegamento con la norma riportata anzi si pone in contrasto con la stessa oltre che con i precetti



costituzionali di eguaglianza e meritocrazia fondamentali e inderogabili nell'impiego pubblico.

Nel CCNI dell'8.4.2016 tutto è stravolto ed è difforme dalle norme di legge: la mobilità diventa obbligatoria ed avviata anche d'ufficio, art.2, comma 3, e art.3 del CCNI dell'8.4.2016; sono previste diverse e macchinose fasi e sottofasi di assegnazione delle sedi in chiaro spregio ai criteri meritocratici e di anzianità anagrafica che non trovano riscontro alcuno nell'art.1, comma 108 dell'art.1 della legge n.107 del 2015, art.6 CCNI dell'8.4.2016; gli artt. 2, comma 3, e 6 del contratto integrativo inseriscono delle assurde, quanto illegittime, discriminazioni fra i docenti (solo per aver superato il concorso abilitante in anni diversi) e di cui non vi è traccia nella c.d. legge della Buona Scuola né nel testo unico sulla scuola ancora vigente e tutto in smaccata violazione dei precetti costituzionali ex artt. 3 e 97 della Costituzione.

Nella sintesi:

- a) i docenti inseriti nelle graduatorie di merito per aver superato il concorso nel 2012, per gran parte neo laureati e privi di esperienza lavorativa, usufruiscono del preventivo accantonamento dei posti nella provincia di nomina e partecipano alla mobilità solo in ambito provinciale; partecipano, inoltre alla fase B della mobilità espletata con precedenza rispetto a quella C (riguardo a queste riserve di posti e precedenza non vi è traccia nell'art.1, comma 108 della legge n.107/2015);
- b) i docenti inseriti in GAE per aver superato il concorso in anni precedenti al 2012, per gran parte insegnano da diversi anni sono anagraficamente più anziani dei precedenti, partecipano alla mobilità su ambito nazionale e non provinciale (privilegio riconosciuto solo ai primi); partecipano alla fase C, svoltasi alla fine di luglio in cui sono stati assegnati solo i posti residuati dalle riserve su ambito provinciale e dalle precedenti fasi (A e B).

Le distinzioni evidenziate tra dipendenti pubblici, tutti inseriti nelle graduatorie (GAE e GM) per avere superato delle procedure concorsuali (prima o dopo il 2012) integrano vere e proprie discriminazioni illegittime ed arbitrarie che, si ribadisce:



1. non trovano giustificazione alcuna nella legge della Buona Scuola, l'art.1, comma 108, sopra riportato, infatti, non prevede alcuna preventiva riserva di posti in favore dei docenti neo assunti provenienti da graduatorie di merito a danno dei docenti neo assunti provenienti da graduatorie ad esaurimento;

2. le parti contrattuali non sono state autorizzate e/o legittimate a derogare alla legge, ex art.2 D.lgs n.165 del 2001 ed art.1, comma 196, della legge n.107 del 2015. Né la legge della c.d. Buona Scuola né il testo unico sulla scuola del '94 né altre disposizioni di legge hanno, infatti, autorizzato le parti contrattuali a derogare alla fonte primaria in modo così incisivo e discriminatorio fra i docenti.

Sul punto è intervenuto il Giudice del Lavoro di Ravenna con recenti pronunce in cui ha dichiarato la illegittimità della discriminazione tra i docenti, sopra riferita, nella motivazione così si legge: *"Dunque, a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. Dunque, risulta possibile il sindacato giudiziale del CCNI e dell'O.M. (Tribunale di Ravenna, sent.za n.192/2017 del 16.5.2017 e ord.za n.443/2017 del 3.2.2017).*

Ma, ancor più in subordine e ove legittime le conclusioni a cui giunse il Tribunale, si rileva che, siccome facilmente riscontrabile dagli estratti dei bollettini nazionali allegati al ricorso introduttivo (all.4-5-6), fu preferita alla Martino in sede di assegnazione, anche **Bonfrisco Dora, partecipante alla sola fase D** della mobilità territoriale, successiva alla fase C a cui ha partecipato l'odierna appellante.

Tanto, ad ulteriore riprova dell'erroneo funzionamento dell'algoritmo con cui il MIUR ha, concretamente, svolto la procedura di mobilità. In applicazione del detto rigoroso criterio i docenti che parteciparono alla fase D della mobilità avrebbero dovuto accedere solo ai posti residuati alle precedenti fasi A, B e C e rimasti vacanti.

La docente Martino nella domanda di mobilità, infatti, ha indicato l'ambito di territoriale di Campania (0023) quale quinta preferenza e ha partecipato alla fase C della mobilità, è stata, illegittimamente ed incomprensibilmente, scavalcata dalla



docente (Bonfrisco) che, per aver partecipato alla successiva fase D, avrebbe dovuto accedere solo ai posti residuati nelle precedenti fasi (A, B, e C).

Tanto, ad ulteriore violazione dei criteri previsti dal CCNI dell'aprile 2016.

TANTO PREMESSO

L'appellante, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

alla **Ecc.ma** Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, affinché Voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso, **ritenuto ammissibile l'appello proposto, rigettata ogni contraria istanza, in totale riforma della impugnata Sentenza emessa dal Tribunale di Como, sezione Lavoro, n.273/18, pubblicata il 31.10.18, a definizione della causa iscritta al n. 269/18, non notificata, accogliere le domande formulate da parte ricorrente in primo grado e, per l'effetto:**

a. Preliminarmente, sospendere inaudita altera parte, l'efficacia del trasferimento della ricorrente Martino Ines nella sede dell'ambito LOM0000011 della provincia di Como, per i motivi su esposti;

b. In subordine, ove non si sia provveduto *inaudita altera parte*, instaurato il contraddittorio, sospendere comunque l'efficacia del trasferimento impugnato, e di conseguenza assegnare la ricorrente all'Ambito territoriale Basilicata 0002, in subordine Basilicata 0001, o comunque, in una delle sedi indicate tra le preferenze nell'istanza presentata dalla stessa ricorrente e quindi in primis Campania 0027, nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria e del suo punteggio pari a 23;

c. vinte le spese, con attribuzione

2. Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

- Disapplicare il provvedimento con il quale la ricorrente è stata trasferita nell'ambito LOM0000011 della provincia di Como e **ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente** all'Ambito territoriale Basilicata 0002, in subordine Basilicata 0001, o comunque, in una delle sedi indicate tra le preferenze nell'istanza



presentata dalla stessa ricorrente e quindi in primis Campania 0027, nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria e del suo punteggio pari a 22;

- Condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente a causa ed in conseguenza dell'illegittima assegnazione (*spese di locazione, viaggi, sofferenza psicologica....*) che ammonterebbero ad € 5.000,00 o in quella somma minore o maggiore che la Corte riterrà di giustizia;
- vinte le spese, con attribuzione.

Istanza ex art. 151 c.p.c.

Stante l'impossibilità di individuare in modo specifico tutti i contro interessati e di invidiarne le sedi di residenza, si chiede di essere autorizzati, alla notifica del presente ricorso ai resistenti contumaci in primo grado tramite pubblicazione dello stesso e del decreto di fissazione udienza sul sito istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) e/o dell'ufficio Scolastico Regionale Campania e Basilicata, ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss, si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che sia allega.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- A. Sentenza n.273/18 Tribunale di Como con attestazione di conformità;
- B. Fascicolo del primo grado di giudizio.
- C. autocertificazione redditi e copia documento.

Salerno, Milano 4 Dicembre 2018

Avv. Antonio Cammarota

Avv. Pasquale Freda

